

sanità di zona, di cui all'articolo 5 della presente legge, che emetterà il suo giudizio, previa occorrendo visita diretta.

(È approvato).

Art. 7.

Per i personali civili, militari ed operai della Regia marina la istruttoria delle pratiche di dipendenza da causa di servizio è eseguita nelle forme prescritte all'articolo 33 del regolamento 5 settembre 1895, n. 103; il processo verbale sarà compilato presso la Direzione di sanità od ospedale del Comando militare marittimo competente per giurisdizione secondo gli articoli 3 e 4 della presente legge.

In caso di gravame di cui all'articolo 5 della presente legge, provvederà il Ministero della marina con decisione motivata della propria Direzione centrale di sanità.

BARBIERI, *relatore*. Chiedo di parlare su questo articolo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARBIERI, *relatore*. La Commissione aveva proposto che al comma « In caso di gravame, ecc., provvederà il Ministero della marina, ecc. », fosse sostituito quest'altro: « È istituito presso la Direzione centrale della sanità della Regia marina un Ispettorato retto da un generale medico, cui sono attribuite tutte le funzioni di ispezione degli Ispettorati di zona ».

Il Governo ha accettato l'emendamento, ma modificandolo in questo modo: « È istituito presso la Direzione centrale di sanità militare della Regia marina un Ispettorato retto dal generale medico, assistito da una Commissione composta secondo le norme del Regolamento, alla quale sono attribuite, in caso di gravame di cui all'articolo 5 della presente legge, tutte le funzioni e le facoltà spettanti alla Commissione presso l'Ispettorato di zona ».

La Commissione accetta questo testo.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo 7 così emendato.

(È approvato).

Art. 8.

Per i personali civili e militari ed operai della Regia aeronautica, la istruttoria delle pratiche di dipendenza da causa di servizio è compiuta a cura del comandante del rispettivo reparto o capo d'ufficio; la funzione della Commissione ospedaliera è esercitata in modo analogo a quella dell'Esercito dagli

Istituti medico-legali per l'aeronautica, di cui all'articolo 4 del Regio decreto-legge 8 ottobre 1925, n. 1879; la funzione della Commissione di seconda istanza è devoluta alla Commissione di appello di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 5 dello stesso Regio decreto-legge.

FINZI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINZI. Chiederei al Governo di vedere se fosse possibile di aggiungere all'articolo 8, come secondo capoverso, l'emendamento analogo accettato nell'articolo 7 per ciò che riguardava la Regia marina, sostituendo però tutto ciò che riguardava la marina con disposizioni per la Regia aeronautica.

PRESIDENTE. Qual'è l'avviso della Commissione?

BARBIERI, *relatore*. Manca il sottosegretario per l'aeronautica, ma si era già detto che vi sono in quest'arma degli organi che pur corrispondendo a quelli della Regia marina, già istituiti, sono tuttora in formazione.

Non abbiamo ritenuto perciò di potere includere le disposizioni concernenti la Regia marina in quelle che riguardano l'aeronautica, perchè il sottosegretario ha detto che avrebbe provveduto al riguardo con propri mezzi.

PRESIDENTE. E il Governo?

CAVALLERO, *sottosegretario di Stato per la guerra*. Nella Regia aeronautica, se non erro, onorevole Finzi, l'organo superiore di appello è lo stesso Ispettorato medico che funziona per l'esercito. Questo corrisponde ad una situazione di fatto per cui, come ella sa, la Regia aeronautica in fondo si appoggia quasi totalmente per il suo servizio sanitario all'esercito. Ora, nella assenza momentanea dell'onorevole sottosegretario dell'aeronautica, io mi domando se sia proprio necessario creare un nuovo organo dal momento che, nel campo della auspicata unificazione, o per lo meno del coordinamento, che andiamo via via attuando d'accordo anche con la marina nel campo sanitario, si tende a diminuire quelli esistenti.

FINZI. Lascio al senso logico dell'onorevole sottosegretario regolare questa materia. In ogni modo dal momento che l'emendamento non è stato presentato tempestivamente, non posso insistervi, ma mi riservo di farne oggetto di una prossima interpellanza.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 8.

(È approvato).